



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEI RONCHI

Art. 1 (finalità del parco)

1. Il parco è riconosciuto di interesse sovracomunale con deliberazione della Provincia di Pavia n 457..... del 30/08/2007.....
2. le finalità del parco sono le seguenti:
 - Difesa del suolo, della natura e del paesaggio;
 - Sviluppo economico e turistico;
 - Esercizio diretto o indiretto della caccia e della pesca.

Art. 2 (pianificazione e zonizzazione)

1. Il territorio del parco è suddiviso in zona A, A1 e zona B.
2. La pianificazione del parco è di competenza esclusiva del Comune di Verretto che procede alla realizzazione delle opere necessarie perché il parco assuma e mantenga le caratteristiche richieste a tale area naturale.
3. Gli interventi sono regolati dal presente regolamento, nonché dal programma pluriennale degli interventi (PPI).

Art. 3 (gestione del parco)

1. La gestione del parco è affidata all'Amministrazione Comunale.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale interpellare, consultare, incaricare tecnici, enti, fondazioni, organizzazioni e associazioni ed i rappresentanti delle proprietà interessate allo scopo di concorrere a contribuire all'attuazione degli obiettivi del parco.
3. Spettano all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle altre disposizioni normativa e legislative, i seguenti compiti:
 - a) controllo generale del territorio, della fauna e del flora del parco;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica, dei percorsi e delle altre attrezzature, ove realizzate su area di proprietà comunale;
 - c) approvazione del programma pluriennale degli interventi (PPI).
4. Nello svolgimento delle attività predette l'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei volontari aderenti ad associazioni.

5. I rapporti di collaborazione di cui al presente articolo non comporteranno nessun onere a carico del bilancio comunale, ad esclusione del rimborso quota relativa ai premi assicurativi delle polizze infortuni a copertura delle attività previste dal Comune.

Art. 4 (attività di pesca)

1. Una volta raggiunto l'equilibrio idrico, parte dell'area del parco sarà destinata all'esercizio della pesca sportiva ricreativa.
2. Il Comune individua le specie ittiche che potranno essere immesse nella ex cava del parco, di cui è previsto il riempimento con acqua.
3. Il Comune disciplinerà altresì le giornate di pesca, le catture giornaliere, le misure minime del pesce pescato, le esche utilizzabili e gli strumenti di pesca ammessi, nonché le persone ammesse all'esercizio della pesca sportiva.

Art. 5 (acquisizione di aree)

Costituisce impegno programmatico dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, l'acquisizione delle aree costituenti la parte naturalistica del parco.

Art. 6 (divieti generali)

In tutto il territorio del parco è vietato:

- a) l'esercizio della caccia. E' però consentito, in caso di proliferazione di malattie o rilevanti danni alle colture, la cattura delle specie in esubero.
- b) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali o distruggere il loro ambiente, nidi e ricoveri, fatte salve le disposizioni in materia di esercizio dell'attività venatoria e piscatoria;
- c) abbandonare qualsiasi genere di rifiuto e materiali;
- d) accendere fuochi;
- e) transitare con mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi agricoli o autorizzati.

Art. 7 (attività e divieti in zona A1)

1. La zona A1 è fruibile per le attività ricreative che il Comune ritiene necessarie, compatibilmente con le finalità del parco.
2. L'accesso alla zona A1 è consentito mezz'ora prima dell'alba ed è vietato mezz'ora dopo il tramonto.
3. Sono ammesse opere di sistemazione delle sponde e dei fondi di cava, ricuciture delle attuali fosse di cava, opere di captazione, di smaltimento e adduzione delle acque, anche con mezzi artificiali al fine di rendere costante il livello delle acque e idoneo alle finalità del parco ed alle attività ammesse.
4. I cani, salvo casi eccezionali, potranno accedere solo al guinzaglio ed i proprietari saranno responsabili di qualsiasi danno al patrimonio del parco.

5. Ai proprietari interessati è consentito l'attività di coltivazione dei propri fondi; i terreni coltivati non possono essere invasi da estranei se non con l'autorizzazione del proprietario/conducente, in accordo con il Comune.

Art. 8 (attività e divieti in zona B)

E' vietato l'accesso alla zona B se non alle persone autorizzate dalla proprietà.

Art. 9 (distanze degli alberi dai confini)

Le piante di alto fusto che recano danno al confinante se non sono a distanza regolamentare, secondo i disposti del Codice Civile, possono essere abbattute previa autorizzazione del Comune.

Art. 10 (vigilanza)

La sorveglianza del territorio del parco è attuata dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie Provinciali di caccia e pesca, dalla Polizia Urbana del Comune di Verretto e dagli agenti e ufficiali di P.G.

Art. 11 (tabellazione del parco)

Il Comune appone tabelle che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area del parco.